

DIREZIONE GENERALE  
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE  
IL DIRETTORE  
**LUCA BALDINO**

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM  
DEL CFR\_FILE.SEGNATURA.XLM

Ai Comuni e alle Unioni di Comuni

Ai Direttori Generali delle Aziende USL

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica

Ai Presidenti delle Commissioni per l'Autorizzazione  
sanitaria all'esercizio  
LL. SS.

ANDI Regione Emilia-Romagna  
PEC

ANISAP Regione Emilia-Romagna  
PEC

Circolare n. 7

**Oggetto:** Società tra professionisti ex Legge n. 183/2011 e DM n. 34/2013, coordinamento con le delibere di Giunta Regionale n. 327/2004, 2520/2004 e n. 1156/2008

La tematica della Società tra Professionisti (STP) è disciplinata nell'ordinamento dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art 10, co. 3, consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, specificando che nel caso di società cooperative di professionisti, queste prevedono un minimo di tre soci.

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo in particolare preveda:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venire meno di tali condizioni costituiscono causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società, procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel. 051.527.7163

[dgsan@regione.emilia-romagna.it](mailto:dgsan@regione.emilia-romagna.it)  
[dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2023		



- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla STP sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente\_e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all'utente;
- la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.

È altresì previsto che:

- la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti;
- la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
- i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate;
- la STP può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali: si parla in questo caso di società tra professionisti multidisciplinare – ex Decreto del Ministero della Giustizia, 8 febbraio 2013, n. 34.

La tematica è stata ulteriormente approfondita nel Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 che ha previsto inoltre che:

- le STP abbiano ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi regolamentati del sistema ordinistico;
- le STP siano iscritte nelle sezioni di riferimento del Registro delle Imprese e che siano soggette all'obbligo di iscrizione in una sezione speciale degli Albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;
- la società tra professionisti multidisciplinare corrisponda ad una società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali e, pertanto, sia iscritta presso l'albo o il registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Tali discipline hanno integrato il precedente impianto normativo prevedendo che i professionisti iscritti ad Ordini professionali, tra cui rientrano - alle condizioni previste - gli esercenti le professioni sanitarie, possano esercitare l'attività sanitaria attraverso la costituzione di una STP.

Chiarito quanto sopra, appare che la possibilità di ricorso alla STP non comporti una modifica dei requisiti ovvero dei caratteri sostanziali con cui le strutture sanitarie o i singoli professionisti sono tenuti a svolgere le proprie attività, ma introduca una diversa e nuova modalità di organizzazione, ulteriore allo Studio e all'Associazione, a cui i professionisti possono ricorrere per svolgere le proprie attività.

Pertanto, si può ritenere che, ferme restando le peculiarità previste dalla disciplina societaria del Codice Civile e della normativa sopra esposta, la STP possa essere assimilata alla fattispecie dello studio associato, il cui assoggettamento o meno all'autorizzazione sanitaria all'esercizio, dipende dall'attività svolta, come disciplinato dall'art. 8-ter, co. 2, D.Lgs. n. 502/1992.

In aggiunta a quanto sopra e con riferimento agli studi professionali, è necessario rinviare alla disciplina regionale stabilita nelle Delibere di Giunta Regionale n. 2520/2004, recante "Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati" e n. 1156/2008, recante "Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria".

In tale contesto, l'organizzarsi da parte dei professionisti in STP, ferma restando la necessaria rilevanza dell'attività svolta rispetto alla forma di organizzazione prescelta, comporta la configurazione delle seguenti fattispecie:

1. gli studi odontoiatrici, costituiti in conformità alla disciplina della STP, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria analogamente agli studi odontoiatrici singoli o associati disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2520/2004. Agli studi odontoiatrici costituiti in conformità alla disciplina della società tra professionisti si applicano le procedure e i requisiti previsti per gli studi odontoiatrici dalla citata delibera n. 2520/2004. Qualora la STP odontoiatrica sia costituita da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi (STP multidisciplinare) la STP, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 2520/2004, è assimilata all'ambulatorio odontoiatrico disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 327/2004;
2. gli studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, costituiti in conformità alla disciplina della STP, non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che non comportino un rischio per la sicurezza del paziente, sono assimilati agli "studi singoli e associati non soggetti ad autorizzazione dell'attività sanitaria" individuati al punto 1) dell'Allegato 1) alla Delibera di Giunta Regionale n. 1156/2008, non sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
3. gli studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, costituiti in conformità alla disciplina della STP, attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, sono assimilati agli Studi professionali singoli o associati, individuati al punto 2) dell'Allegato 1), delibera n. 1156/2008 e sono pertanto soggetti ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e ad essi si applicano i requisiti di cui alla delibera n. 327/2004;
4. gli studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, di cui ai punti 2 e 3 sopra richiamati, costituiti da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi in conformità alla disciplina della STP (STP multidisciplinare), sono assimilati all'ambulatorio o al poliambulatorio disciplinati dalla delibera n. 327/2004.

Distinti saluti.

Luca Baldino  
(firmato digitalmente)